

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 72

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACCAME, SERVADEI, FERRARI MARTE, COLUCCI, ALBERINI, ANDÒ, AMODEO, REINA, SEPIA, MONDINO, SPINI, ACHILLI, FIANDROTTI

Presentata il 20 giugno 1979

Norme per la creazione di un Istituto per le analisi quantitative nella difesa e per l'impiego di giovani laureati di leva in compiti di ricerca

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta si collega ad un più ampio programma di riforma del settore « ricerca » della Difesa, settore che dovrà essere potenziato con un « Servizio Interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative nella Difesa e potenziamento del Consiglio tecnico scientifico della Difesa », Servizio che sarà strettamente collegato anche alla creazione dell'« Istituto per le analisi quantitative nella Difesa » quale organo di cui il Servizio predetto si avvarrà per l'assolvimento dei propri compiti.

I criteri fondamentali cui l'Istituto per le analisi quantitative nella Difesa dovrà ispirarsi per far fronte alle attività tecniche, didattiche, di studio e ricerca, di propria competenza sono:

utilizzazione, a fianco del personale del ruolo unico interforze dei ricercatori

per le analisi quantitative nella Difesa, dei giovani laureati in servizio di leva;

articolazione dell'Istituto stesso in dipartimenti.

Due aspetti particolarmente importanti vanno evidenziati in relazione alla costituzione dell'Istituto in quanto questi rendono particolarmente qualificante la struttura proposta, sia sotto il profilo funzionale e sia per i contributi sociali che può fornire.

Il primo è rappresentato dalle problematiche affidate all'Istituto che, essendo dense di elementi quantitativi, sono tipicamente suscettibili di analisi condotte con metodologia scientifica e che, avendo carattere interdisciplinare, impongono il concorso di diverse categorie culturali e l'impiego di una tecnica di lavoro prettamente sistemica.

Il secondo è costituito dalla possibilità di ben utilizzare, e con notevoli vantaggi per le Forze armate, i giovani laureati in servizio di leva, oggi sottoimpiegati in attività spesso frustranti ed al tempo stesso consentire loro un utile tirocinio e quindi determinare una consistente « ricaduta culturale » sulla società in cui essi si reinseriranno dopo il servizio militare.

Le Forze armate negli anni recenti si sono trovate di fronte a un fenomeno nuovo: la disponibilità tra il personale di leva di un elevatissimo numero di laureati.

Questi laureati non trovano valida possibilità di utilizzazione nelle attuali strutture delle Forze armate perché non è previsto impiegarli in incarichi di studio nell'ambito di una organizzazione appropriata. Solo saltuariamente qualche comando utilizza questo personale per ausilio negli studi. Larga parte del personale laureato, come già accennato, è invece del tutto sottoutilizzata. Spesso va a finire in cucina ad affettare bistecche oppure in un magazzino a distribuire scarpe e berretti.

Ciò non solo è causa di frustrazione tra i giovani laureati ma rappresenta anche una gravissima perdita di capacità culturali per le Forze armate proprio in un'epoca in cui queste, per adeguarsi allo sviluppo della società e degli eserciti più progrediti del nostro, hanno bisogno di sfruttare tutto il potenziale intellettuale che il Paese mette loro a disposizione quasi gratuitamente.

C'è bisogno di ricerca e di studio praticamente in ogni settore in cui vengono concesse lauree, dalla psicologia alla sociologia, alla storia e all'ingegneria, all'informatica e alla statistica, alla fisica-chimica e all'economia.

Diviene necessario quindi creare, nell'ambito del già esistente Consiglio tecnico scientifico della Difesa un organismo di studio e di ricerca interforze nel quale possano operare nei vari dipartimenti i laureati di leva delle tre Forze armate sotto la direzione di ufficiali laureati.

Tra le caratteristiche fondamentali del cambiamento nella società moderna, cambiamento che prevedibilmente si accentuerà negli anni futuri, c'è quella del progres-

so culturale, un incremento delle capacità di lavoro intellettuale e un corrispettivo decremento di quello manuale. In particolare, a questo proposito, è di fondamentale importanza l'afflusso di laureati, qualcuno « arruolato » tra gli ufficiali, la grande maggioranza arruolata però tra i soldati.

Oggi esiste un insufficiente sfruttamento delle capacità intellettuali di questo personale che potrebbe invece dare un impulso veramente rilevante a quel settore, insufficientemente sviluppato nelle Forze armate, che è la ricerca. È da ritenersi che qualora le tabelle organiche consentissero di far affluire questo personale in organismi come l'Istituto per le analisi quantitative nella Difesa, di cui si propone l'istituzione, impiegandolo in appositi Gruppi di lavoro rispondenti alle rispettive specialità, ne potrà derivare veramente una « svolta di qualità » per le Forze armate.

Campi in cui è indispensabile l'applicazione di discipline come la ricerca operativa, l'analisi di sistemi, la programmazione, la statistica, potrebbero trovare, nella utilizzazione dei laureati, la base di un insperato sviluppo, insieme a campi ove è altrettanto indispensabile l'applicazione di discipline come la sociologia, la psicologia, l'economia.

La maggior disponibilità di personale con titolo di studio, pone infine dei rilevanti problemi nell'arruolamento del personale volontario. Probabilmente, in futuro, per assicurarsi un sufficiente livello culturale non si dovrà escludere la possibilità di « contratti » di impiego del tipo di quelli oggi praticati nel campo civile.

Nella presente proposta di legge che indica la possibile configurazione di un organismo di ricerca interforze che risponda alle suddette esigenze si delinea anche una problematica che oggi si affaccia all'organismo militare: almeno in parte, questa problematica è altrettanto fondamentale per la sopravvivenza dell'organismo tanto quanto quella delle armi, dei mezzi e delle infrastrutture.

Il contenuto della proposta di legge.

Il provvedimento si limita a fissare, come peraltro si evince dal titolo, le strutture basilari dell'Istituto ed i criteri da osservare per il loro completamento, cioè il provvedimento è stato concepito evitando volutamente di scendere in particolari organizzativi. Infatti le attività di ricerca, per la loro natura, richiedono che anche le strutture organizzative su cui debbono poggiare presentino una certa flessibilità affinché sia possibile adeguarle, con ragionevole immediatezza, agli obiettivi da perseguire. Si è, in sostanza, predisposta una legge « cornice » nell'ambito della quale l'Istituto è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, peraltro vincolata alle decretazioni del Ministro della difesa. Infatti sarà il Ministro della difesa che con proprio decreto determinerà nei particolari le articolazioni dell'Istituto, gli specifici compiti di queste, i loro organici, ecc., ed in particolare, con provvedimenti *ad hoc*, distintamente per ciascun corso di laurea, fisserà il numero dei giovani di leva da destinare ogni anno al contingente scientifico per soddisfare le esigenze dell'Istituto e, in apposito bando di concorso, i criteri per la selezione degli aspiranti.

La proposta di legge si articola in cinque titoli.

Il primo titolo concerne la costituzione dell'Istituto e ne specifica natura, funzioni e dipendenza. Al fine di meglio chiarire le funzioni dell'Istituto sono stati inoltre indicati i campi di interesse per le Forze armate evidenziando la natura dei risultati che saranno forniti a conclusione degli studi e delle ricerche. Sono state infine specificatamente previste le diverse possibilità di cooperazione con esperti ed enti vari.

Al titolo secondo si è trattato dell'organizzazione dell'Istituto, ma per soddisfare l'esigenza di autonomia organizzativa e funzionale precedentemente menzionata, ci si è limitati a fissare i livelli di articolazione ed il grado dei relativi dirigenti responsabili demandando al Mini-

stro della difesa il compito di precisare il numero e le attribuzioni delle articolazioni nonché di emanare il regolamento interno. Allo stesso Ministro è stata inoltre demandata la competenza ad emanare gli eventuali successivi decreti di modifica. Un particolare vincolo è stato imposto al fine di evitare che il personale del ruolo interforze venga sottratto alle attività dell'Istituto: il numero dei dipartimenti non potrà essere inferiore alla metà del numero dei colonnelli in organico del ruolo stesso.

Il titolo terzo tratta degli organi collegiali ed individuali e ne specifica attribuzioni e composizione.

Il titolo quarto riguarda il personale dell'Istituto ed anche qui ci si è limitati, in ossequio al criterio già citato, a fissarne categorie ed organico globale iniziale, demandando al Ministro della difesa la definizione della tabella organica e delle successive varianti. È opportuno evidenziare che oltre agli ufficiali del servizio interforze ed ai giovani di leva laureati è stata prevista l'utilizzazione nell'Istituto di altro personale militare e di dipendenti civili della Difesa, soprattutto per l'assolvimento di compiti a carattere non scientifico. Apposito articolo è stato dedicato alle modalità per l'immissione dei giovani di leva laureati in un contingente scientifico.

Al titolo quinto sono state indicate le norme alle quali l'Istituto dovrà attenersi in materia contrattuale e per la compilazione delle relazioni periodiche sull'attività da esso svolta e su quella pianificata e programmata. In particolare si è ritenuto opportuno devolvere l'attività contrattuale agli esistenti organi tecnico-amministrativi dell'amministrazione della Difesa, per non creare duplicati di strutture. Tale attività sarà condotta osservando le norme della contabilità generale dello Stato e, ove applicabili, quelle specificamente previste per l'attività di ricerca svolta dall'Istituto superiore di sanità, di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519: « Modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità ».

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 1.

(Costituzione).

È costituito l'Istituto per le analisi quantitative nella Difesa.

ART. 2.

(Dipendenza, natura e funzioni).

L'Istituto per le analisi quantitative nella Difesa dipende dal Capo del Servizio interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative nella Difesa ed è l'organo cui il Servizio fa ricorso per l'assolvimento dei compiti di ricerca.

L'Istituto provvede:

a) alla esecuzione di studi e di ricerche, mediante l'applicazione dei metodi e delle tecniche dell'analisi dei sistemi, della ricerca operativa, della statistica e dell'informatica per la soluzione di problemi di interesse militare in collaborazione con gli organi della Difesa proponenti che in particolare sono tenuti a specificare gli obiettivi da perseguire;

b) a fornire assistenza agli organi di cui alla precedente lettera a) per l'interpretazione, valutazione, convalida e prima applicazione dei risultati degli studi e ricerche proposti da detti organi che, ricevuto il rapporto finale, sono tenuti ad esprimere il giudizio di competenza;

c) alla organizzazione ed allo svolgimento di corsi di istruzione, formativi ed informativi, per il personale militare e civile del Ministero della difesa nel campo dell'analisi di sistemi, dell'informatica ed, in genere delle moderne tecniche dire-

zionali e di gestione, e alla organizzazione di tirocini pratici.

Le ricerche e gli studi di cui alla lettera a) del precedente comma si concretizzano nella realizzazione di analisi, alberi di decisioni, modelli, indici di prestazione, piani di esperimento, ecc., e investono tutti i campi a cui direttamente o indirettamente è interessata la problematica delle Forze armate; in particolare:

a) ambiente:

- 1) minaccia;
- 2) territorio;
- 3) calamità naturali;
- 4) risorse primarie;
- 5) realtà socio-culturali;
- 6) industrie;

b) fattore umano:

- 1) leva nazionale;
- 2) organici, ruoli e profili di carriera;
- 3) valutazione, formazione ed addestramento del personale;
- 4) profili di specialità, mansioni, trasferimenti, orari di lavoro, retribuzioni, alloggi, rappresentanza del personale ecc.;
- 5) forza bilanciata;

c) infrastrutture e mezzi:

- 1) gestione;
- 2) manutenzione;
- 3) affidabilità;
- 4) efficacia;
- 5) efficienza;

d) organizzazione, metodi e sistemi:

- 1) valutazione di alternative, progettazione, ottimizzazione, automazione;
- 2) misura di prestazioni e costi;

e) schieramento:

- 1) grandi unità e sistemi di difesa;
- 2) infrastrutture ed installazioni;

f) pianificazione, programmazione e controllo:

- 1) rinnovo dell'armamento;
- 2) ricerca e sviluppo;
- 3) risorse finanziarie;
- 4) bilanci;

g) sperimentazione;

- 1) organizzazione, di prove *ad hoc* e relativa raccolta di dati statistici;
- 2) elaborazione, analisi e valutazione dei risultati sperimentali;
- 3) tecniche di addestramento;
- 4) tecniche d'impiego dei mezzi.

ART. 3.

(Cooperazione con esperti ed enti vari).

Nello svolgimento della sua attività l'Istituto può richiedere la cooperazione di esperti o di Enti nazionali, esteri e sovranazionali i cui servizi risultino utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

L'Istituto può accogliere, in qualità di esperti, studiosi italiani e stranieri che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare, ove non ostino motivi di sicurezza, agli studi e ricerche e può conferire, nei limiti dei fondi assegnati dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a 3 anni a cittadini italiani e stranieri.

Il direttore dell'Istituto, sentito il parere del consiglio dei direttori di dipartimento, di cui al successivo articolo 5, può accordarsi con enti esteri e sovranazionali ed amministrazioni pubbliche nazionali ricevendone contributi per lo svolgimento degli studi e ricerche attinenti ai compiti dell'Istituto ed indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati saranno a disposizione sia dell'Istituto sia dell'organismo che ne abbia fatto richiesta.

L'Istituto può rendere a pagamento ad Enti pubblici esteri ed internazionali e ad

amministrazioni pubbliche nazionali, servizi inerenti le proprie funzioni.

Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate con decreto del Ministro della difesa.

I contributi di cui ai precedenti terzo e quarto comma sono destinati alla copertura delle spese necessarie per l'acquisizione dei beni, strumenti, apparecchiature, servizi, per le eventuali missioni del personale e quant'altro occorra allo specifico studio o ricerca e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai dipendenti dell'Istituto.

Le somme rimanenti sono versate direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

ART. 4.

(Articolazione).

L'Istituto si articola in Dipartimenti e Servizi Generali ed è retto da un Ufficiale del Servizio interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative nella Difesa che rivesta il grado di generale di Brigata. I dipartimenti sono unità funzionali atte ad espletare attività di studio, ricerca e didattiche nell'ambito delle competenze ad esse attribuite con le modalità di cui al successivo articolo 5, comma secondo.

I dipartimenti dipendono dal direttore dell'Istituto e sono retti da Ufficiali del servizio interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative nella Difesa che rivestano il grado di Colonnello.

Il numero dei dipartimenti non può essere inferiore alla metà dell'organico dei Colonnelli previsti nel ruolo unico del Servizio interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative nella Difesa.

I Servizi generali dipendono direttamente dal Direttore dell'Istituto ed espli-

cano le attività ad essi attribuite con le modalità di cui al successivo articolo 5, comma secondo.

I dipartimenti hanno il dovere della collaborazione tra loro e con i Servizi generali per l'esercizio delle funzioni ed i compiti assegnati all'Istituto.

ART. 5.

(Dipartimenti - Servizi generali).

I dipartimenti ed i Servizi generali sono articolati in sezioni. In seno ai Servizi generali possono essere istituiti centri di documentazione e di calcolo.

Le competenze dei singoli dipartimenti e Servizi generali, la loro articolazione nonché il regolamento interno dell'Istituto sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa corredata del parere del Capo del servizio.

Con le stesse modalità si provvede a eventuali aggiornamenti e alla determinazione degli organici di cui al successivo articolo 12.

L'Istituto è dotato di autonomia organizzativa e funzionale nei limiti e con le modalità indicati al precedente articolo 4 ed ai precedenti commi del presente articolo.

TITOLO III

ORGANI DI DIREZIONE E CONSULENZA

ART. 6.

(Organi collegiali ed individuali).

È organo direttivo collegiale dell'Istituto il Consiglio dei direttori di dipartimento. Sono organi direttivi individuali:

- a) il Direttore dell'Istituto;
- b) i Direttori di dipartimento;
- c) i Direttori dei Servizi generali.

È organo di consulenza dell'Istituto il Comitato scientifico.

CAPO I

ORGANI COLLEGIALI DI DIREZIONE E
CONSULENZA.

ART. 7.

(Consiglio dei Direttori di dipartimento).

Il Consiglio dei Direttori di dipartimento è composto dal Direttore dell'Istituto che lo presiede, dai Direttori di dipartimento e dei Servizi generali.

Il Presidente del Consiglio dei direttori di dipartimento può invitare a partecipare con parere consultivo alle adunanze, in relazione agli argomenti da trattare, esperti anche esterni.

Il Consiglio dei direttori di dipartimento:

1) esamina il consuntivo dell'attività dell'Istituto sulla base delle relazioni presentate, con la modalità dei successivi articoli 10 ed 11, dai Direttori di dipartimento e dei Servizi generali;

2) formula proposte:

a) sul programma dell'attività dell'Istituto in base alle indicazioni dei Direttori di dipartimento e dei Servizi generali;

b) sull'ordinamento ed organici dell'Istituto;

c) sulla cooperazione dell'Istituto con enti vari;

d) sul piano di utilizzazione dei fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della difesa per il funzionamento dell'Istituto;

3) esprime pareri e formula proposte:

a) sul coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei Servizi generali;

b) sulle altre materie stabilite dalla legge e dai regolamenti ed in tutti quei casi in cui lo richiedano il Presidente o coloro che hanno promosso la convocazione straordinaria di cui al successivo comma.

Il Consiglio dei direttori di dipartimento si riunisce in via ordinaria una volta ogni trimestre su convocazione del proprio Presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno la metà dei Direttori di dipartimento e dei Servizi generali.

L'ordine del giorno ed il verbale della seduta del Consiglio dei direttori di dipartimento sono resi pubblici nell'ambito dell'Istituto.

ART. 8.

(Comitato scientifico).

Il Comitato scientifico è composto:

a) dal Direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;

b) da 5 esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della difesa tra personalità scientifiche di università italiane e straniere o del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri Enti di ricerca o dell'ISTAT o di altre pubbliche amministrazioni;

c) dai Direttori di dipartimento e dei Servizi generali dell'Istituto.

Il presidente del Comitato scientifico può invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, dipendenti dell'Istituto o di altra amministrazione pubblica o esperti italiani o stranieri.

Il Comitato scientifico:

1) esercita consulenza scientifica per l'Istituto in ordine agli studi ed alle ricerche programmati;

2) fissa i criteri per la concessione e la ripartizione delle borse di studio;

3) esprime il parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei dipartimenti e servizi generali di natura tecnica;

4) esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attività dell'Istituto in connessione con il programma approvato.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno e può lavorare per commissioni.

CAPO II

ORGANI DIRETTIVI INDIVIDUALI.

ART. 9.

(Attribuzioni del Direttore dell'Istituto).

Il Direttore dell'Istituto sovrintende all'attività dell'Istituto, ne dirige il funzionamento e ne ha responsabilità di fronte al Capo del servizio interforze per le analisi quantitative nella difesa; dispone l'esecuzione degli studi e ricerche nonché delle attività didattiche e tecniche ed amministrative cui l'Istituto è tenuto per lo assolvimento dei propri compiti; applica le direttive del Capo del servizio, gli dà conto dell'andamento delle attività previste dall'articolo 1 e gli propone i provvedimenti necessari; è responsabile del controllo operativo dei fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della difesa per il funzionamento dell'Istituto; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti.

Entro il primo trimestre di ogni anno:

a) presenta al Capo del servizio interforze per le analisi quantitative nella difesa, una relazione scritta sull'attività svolta dall'Istituto nell'annata precedente;

b) propone gli schemi di relazione sul programma per l'anno successivo e sul piano triennale dell'Istituto di cui al successivo articolo 15 della presente legge;

c) determina, ciascun anno per il successivo, distintamente per ogni corso di laurea, le esigenze numeriche di laureati in servizio di leva.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto viene sostituito dal direttore di dipartimento più anziano.

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni il direttore si avvale di un proprio ufficio composto da personale appartenente all'Istituto.

ART. 10.

(Attribuzioni del Direttore del dipartimento).

Il Direttore di dipartimento conduce e dirige le attività del dipartimento e ne è responsabile di fronte al direttore dello Istituto.

Entro il primo bimestre di ogni anno presenta al Consiglio dei direttori di dipartimento una relazione scritta sull'attività svolta dal dipartimento nell'annata precedente e concorre alla definizione del programma per l'anno successivo e del piano triennale.

In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore di dipartimento viene sostituito dal Direttore di sezione più anziano del dipartimento stesso.

ART. 11.

(Attribuzione del Direttore di servizio generale).

Il Direttore di servizio generale dirige i servizi cui è preposto e ne è responsabile verso il direttore dell'Istituto.

La funzione di Direttore di servizio generale è equiparata a quella di Direttore di dipartimento.

Entro il primo bimestre di ogni anno, il Direttore di servizio generale presenta al Direttore dell'Istituto una relazione scritta sull'attività svolta dal servizio generale nell'annata precedente e concorre alla definizione del programma per l'anno successivo e del piano triennale.

In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore di servizio generale viene sostituito dal Direttore di sezione più anziano del Servizio generale stesso.

ART. 12.

(*Attribuzioni del Direttore di sezione*).

Il Direttore di sezione dirige la sezione cui è preposto ed ha, di fronte al Direttore di dipartimento, la responsabilità delle attività che in essa si svolgono.

Entro il primo mese di ogni anno il Direttore di sezione presenta per iscritto al Direttore di dipartimento una relazione particolareggiata sulle attività svolte dalla Sezione nell'annata precedente.

In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore di sezione viene sostituito dal più anziano degli ufficiali addetti alla sezione stessa.

TITOLO IV

PERSONALE DELL'ISTITUTO

ART. 13.

(*Categorie organici*).

Il personale dell'Istituto è costituito da:

a) ufficiali del ruolo unico del servizio interforze dei ricercatori addetti alle analisi quantitative nella Difesa;

b) militari appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa;

c) civili appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa;

d) laureati in servizio di leva, secondo le modalità indicate al successivo articolo 14, necessari al suo funzionamento.

L'organico inizialmente fissato nel numero di 100 unità, potrà essere modificato in relazione al variare del numero dei dipartimenti di cui al precedente articolo 4. La configurazione iniziale e le successive variazioni sono stabilite con decreto del Ministro della difesa distintamente per ciascuna delle categorie di cui al prece-

dente comma con l'indicazione per le prime tre del grado, arma, corpo e ruolo e per i giovani di leva del corso di laurea richiesto.

ART. 14.

(Laureati in servizio di leva).

Ogni anno, con decreto del Ministro della difesa, deve essere fissato, distintamente per ciascun corso di laurea, il numero dei giovani di leva che formerà il contingente scientifico da destinare per l'anno successivo all'Istituto, tenuto conto delle esigenze dello stesso.

La copertura dei posti di ciascun contingente è effettuata mediante concorso al quale possono partecipare laureati arruolati o già in servizio di leva, che siano in possesso dei requisiti stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa e resi noti mediante apposito bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre dell'anno che precede quello di impiego del contingente.

Le università devono rendere pubblico detto bando mediante affissione.

TITOLO V

ATTIVITÀ CONTRATTUALE — RELAZIONI

ART. 15.

(Contratti).

La fornitura di beni e servizi per far fronte alle esigenze dell'Istituto e la vendita dei materiali non più utilizzabili sono affidate ai competenti organi tecnico-amministrativi dell'Amministrazione della difesa e regolamentate dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato con le eccezioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, della legge 7 agosto 1973, n. 519, in quanto applicabili.

ART. 16.

(Consuntivo - Piani e programmi).

Il Ministro della difesa presenta annualmente al Parlamento, in rapporto allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sui risultati delle attività svolte nel precedente servizio finanziario e il programma dell'Istituto per il futuro esercizio finanziario, approvato dal Comitato Permanente del Consiglio Tecnico Scientifico della Difesa. In tale occasione il Ministro presenta anche un piano di massima delle attività dell'Istituto riferito al futuro triennio, anch'esso precedentemente approvato dal Comitato Permanente del Consiglio Tecnico Scientifico della Difesa.